



Consultazione

LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Contributo di CSVnet del 13 giugno 2014

CSVnet, a ragione dei significati dell'iniziativa governativa circa le Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore ed in considerazione del suo ruolo di coordinamento nazionale, aderisce con convinzione all'invito di trasmettere opinioni e suggerimenti al documento del Governo.

CSVnet è il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. A CSVnet, per libera scelta degli stessi CSV soci, è attribuito il compito di promuovere, qualificare e sostenere il loro sviluppo, favorirne la sinergia e la cooperazione, rappresentarne le posizioni a livello nazionale ed internazionale.

Per semplicità espositiva, d'ora in poi, si utilizzerà l'acronimo CSV per indicare i "Centri di Servizio per il Volontariato" come già praticato; ci si riferirà alle "Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore" anche con l'espressione LINEE GUIDA; si userà la parola RIFORMA per riferirsi a quella prospettata dal Governo.

A CSVnet aderiscono attualmente 76 CSV sui 78 esistenti che, complessivamente, si articolano in 409 tra sedi centrali e sportelli, garantendo una infrastrutturazione territoriale diffusa in tutto il territorio nazionale.

I CSV sono espressione plurale e democratica del mondo del volontariato italiano e tale fatto si rispecchia appieno nella composizione della base associativa, costituita al 31 dicembre 2012 da 7.318 Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali del Volontariato e 1.402 Organizzazioni di Volontariato non iscritte ai registri per un totale di 8.720 organizzazioni di volontariato.

Il contenuto del presente scaturisce da un previo coinvolgimento dei CSV soci. Nello scegliere tale iter, nei limiti delle ristrettezze temporali concesse, abbiamo ritenuto essenziale prevedere una riflessione territoriale ampia, capace di coinvolgere ed andare oltre la base sociale degli stessi CSV.

Per stesso input di CSVnet, è accaduto che i contributi provenienti dai CSV delle diverse provincie e regioni si siano connessi ed integrati (fino a sovrapporsi) con quelli delle reti di volontariato e di tutto il terzo settore presenti nelle circoscrizioni di appartenenza. CSVnet ritiene questa contaminazione un fattore positivo, proprio alla luce delle premesse e delle considerazioni contenute nelle LINEE GUIDA.

L'iniziativa del Governo sta generando una significativa aspettativa. Tale esito è certamente originato anche dalla valutazione che le LINEE GUIDA esprimano un linguaggio nuovo, capace di

sintonizzarsi con le riflessioni più raffinate intorno al Terzo Settore nonché disposto a riconoscere al Terzo Settore un profilo ed un significato rispettosi della sua storia e della sua potenzialità.

Non mancano le perplessità e le preoccupazioni, soprattutto concentrate sul tema del welfare e sulla sua irrinunciabile dimensione di comunità. L'esperienza di prossimità che il volontariato garantisce, ogni giorno e diffusamente in tutti i territori del nostro paese, restituisce dati inquietanti. D'altro canto, le analisi sulla spesa pubblica che l'Italia destina a questo settore sono mortificanti se comparate alle altre nazioni europee e risultano imbarazzanti a fronte dei bisogni.

Nessuna normativa sul terzo settore, sebbene illuminata e quantunque generativa, può supplire alle attese di giustizia di un popolo ed ai doveri di solidarietà di una nazione.

Né una buona riforma del Terzo Settore esime dal processo di adeguamento ed ammodernamento della Pubblica Amministrazione. Il fatto che anche tale riforma sia nell'agenda governativa rassicura e offre una contemporaneità che consente interessanti ed opportune connessioni. Un volontariato maturo ha bisogno di un intervento pubblico efficace ed efficiente, preordinato al bene comune, capace di esprimere e portare a conseguenza quegli stessi principi che sono enunciati nelle LINEE GUIDA.

Ciò detto, la sola idea che la RIFORMA possa avvenire attraverso una "revisione organica della legislazione riguardante il Terzo Settore" prospetta l'acquisizione di condizioni normative (e quindi anche operative e prima ancora culturali) da tempo auspiccate. Si tratterebbe di una nuova stagione, lungamente attesa e tenacemente perseguita. Le LINEE GUIDA, in realtà, espongono punti e intenzioni che dovranno essere "declinati" secondo i principi enunciati.

Di qui la necessità di meglio comprendere, ma anche la disponibilità di CSVnet a rendersi disponibile a "convergere in un grande sforzo comune".

Rimane dunque ferma l'apertura dichiarata da CSVnet all'indomani dell'annuncio del Primo Ministro Matteo Renzi circa la RIFORMA dal palco del Festival del Volontariato di Lucca: *"In attesa di conoscere le preannunciate proposte del Governo, fin da ora siamo disponibili ad una costruttiva collaborazione, impegnando le competenze e l'esperienza maturate nel sistema dei CSV in oltre 15 anni di attività nel settore"*.

Immaginiamo che l'iter legislativo si svilupperà secondo passaggi e tempi consoni alla materia trattata. E già il preannunciato Disegno di legge segnerà un passo avanti nel fissare i principi e criteri direttivi della RIFORMA.

Riteniamo dunque di operare al fine di mantenere attivo il prezioso impianto di relazione / consultazione che in queste settimane il sistema dei CSV ha attivato per recepire le osservazioni e le proposte sulle LINEE GUIDA, intercettando ancora una volta le esigenze dei territori e delle persone, recependo le aspirazioni ed i programmi del mondo del volontariato, a conferma del loro essere motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini.

Di tutto il materiale raccolto e dei temi sollevati dal confronto che ha preceduto e seguito la pubblicazione delle LINEE GUIDA, il presente contributo ha inevitabilmente fatto una selezione, pervenendo a quanto oggi si trasmette.

Con il documento allegato si trasmettono riflessioni e proposte pervenute dai CSV che hanno promosso il confronto sul tema, dandone evidenza anche quando rappresentano sensibilità e posizioni non armoniche se non contrapposte. Viene, così, offerta una panoramica sulle osservazioni così confluite a CSVnet sui vari contenuti nelle LINEE GUIDA¹ anche se non è stato effettuato quel lavoro di *pesatura, verifica, armonizzazione ed integrazione* che la circostanza avrebbe richiesto.

¹ Da rilevare che alcuni contributi da parte di CSV sono pervenuti successivamente alla stesura dell'allegato che, pertanto, non li comprende.

Il corpo principale del contributo di CSVnet alla consultazione in corso, però, prende in considerazione il punto delle LINEE GUIDA che, nel generale aggiornamento della Legge quadro sul volontariato 266/91, riguarda i CSV. Si legge, infatti, nelle LINEE GUIDA dell'intenzione di muovere per *“la promozione e la riorganizzazione del sistema dei centri di servizio quali strumenti di sostegno e supporto alle associazioni di volontariato”*.

In sintesi, ci auguriamo che detta intenzione si concretizzi nella chiara affermazione di CSV gestiti dalle stesse organizzazioni di volontariato, normati quale “sistema” nazionale radicato e articolato territorialmente, stabilizzandone la presenza, valorizzandone le competenze, perseguendone le potenzialità, favorendone l'evoluzione gestionale e progettuale in una logica sinergica e integrata.

Confidiamo che la RIFORMA si avvarrà di una seria e puntuale analisi della realtà dei CSV. Da anni CSVnet sta raccogliendo dati sulla poliforme esperienza dei CSV, che sono da subito e da sempre a disposizione del Governo.

Abbiamo bisogno del superamento dell'impostazione sperimentale / dubitativa che inevitabilmente ha caratterizzato il normatore degli anni '90 a fronte dell'assoluta novità costituita dalla previsione dei CSV e della conseguente sfida gestionale lanciata al mondo del volontariato. Un mondo noto allora per la sua frammentazione piuttosto più che per la sua capacità di fare rete su finalità comuni che ha permesso la nascita dei CSV e la loro dinamica gestione fino al tempo presente.

Promuovere e riorganizzare il sistema dei CSV

Tra i punti in cui intende lavorare la “Riforma del Terzo Settore” è incluso (al numero 2) l’aggiornamento della legge 266/91 sul Volontariato. E, tra i *criteri* individuati, si trova l’intenzione di muovere per la promozione e la riorganizzazione del sistema dei centri di servizio quali strumenti di sostegno e supporto alle associazioni di volontariato.

Su questo passaggio che riguarda apertamente i CSV concentriamo la nostra attenzione. Rimane inteso che l’interesse e le competenze dei CSV abbracciano molti dei temi contenuti nelle LINEE GUIDA, a cominciare da quelli relativi all’aggiornamento della “Legge quadro sul volontariato”.

Sembra valido affrontare il passaggio delle LINEE GUIDA che cita i CSV, articolando la riflessione intorno ai seguenti punti:

1. Confronto con l’art. 15 della Legge 266/91 e intenzioni delle LINEE GUIDA
2. Il “sistema” dei CSV: chi “promuovere”
3. Il “sistema” dei CSV: cosa “promuovere”
4. Il “sistema” dei CSV “nella” RIFORMA della 266
5. Il “sistema” dei CSV: come “riorganizzare”

Al termine della trattazione di questi punti, una breve conclusione.

1. Confronto con l’art. 15 della Legge 266/91 e intenzioni delle LINEE GUIDA

- a. Nello specifico, l’articolo 15² dedica poche ma precise parole sui CSV, affidando a successivo decreto ministeriale le “*modalità di attuazione*”. Oltre a descrivere gli impegni in capo alle Fondazioni di origine bancaria, l’articolo 15 si limita a prevedere la costituzione di “centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da quelli gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”.

– OSSERVAZIONI

La Legge 266/91 nel prevedere i CSV si pose su un piano inevitabilmente sperimentale, non essendo presente in allora alcuna esperienza normativa assimilabile. Il “sistema” indotto dall’articolo 15 rimane tutt’oggi un unicum anche sul piano europeo ed internazionale. La RIFORMA, invece, può (e deve) avvalersi di una quindicina d’anni di esperienze concrete e documentabili attraverso le quali, in

2 L’Art. 15. della Legge 266/91 porta il titolo “Fondi speciali presso le Regioni” ed è composto dei seguenti tre commi.

1. Gli Enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

tutte le regioni d'Italia, i CSV hanno operato per la promozione del volontariato esprimendo *governance* e programmi spesso innovativi.

- b. Rispetto all'articolo 15, le LINEE GUIDA non contemplano l'indicazione che i CSV siano "gestiti dalle organizzazioni di volontariato". CSVnet ritiene che tale assenza non sia da addebitarsi ad un cambio di registro e quindi ad un arretramento sul "prezioso" principio dell'auto-governo ma, all'opposto, dal fatto che il Governo lo ritenga definitivamente acquisito alla luce dell'esperienza maturata.

– **OSSERVAZIONI**

È evidente la necessità di sottolineare e semmai rafforzare negli atti della RIFORMA il principio della gestione diretta dei CSV da parte delle organizzazioni di volontariato. In tale direzione dovrebbero muovere le modifiche dei decreti ministeriali vigenti in materia.

- c. Un secondo elemento di differenza tra la Legge 266/91 e le LINEE GUIDA sta nell'approccio con cui ci si riferisce ai CSV. L'articolo 15 parla genericamente di "*centri di servizio*", le LINEE GUIDA usano l'espressione di "*sistema dei centri di servizio*". Nelle LINEE GUIDA, i CSV continuano, opportunamente, ad essere una espressione plurale ma osservati e normabili come "sistema".

– **OSSERVAZIONI**

La logica di "sistema" proposta dal Governo è sintonica con la riflessione che CSVnet ha maturato e sta progressivamente portando a conseguenza. Già nel 2011, attraverso il Manifesto "CSVnet e territorio", i CSV soci convennero di riconoscersi "*elementi costitutivi dello stesso sistema e, in quanto tali, organicamente interdipendenti*", parti "*accomunate da valori (vision) e finalità (mission) nonché regole e modelli operativi e rendicontativi*", parti che "*si coordinano, si integrano, si sostengono, cooperano al fine di conseguire la massima qualità nella promozione e nello sviluppo del volontariato*". Come si avrà modo di richiamare, le intese sottoscritte anche recentemente da CSVnet (che vanno sotto la denominazione di Accordi ACRI/Volontariato) declinano concretamente la logica di sistema.

- d. L'intendimento con cui le LINEE GUIDA guardano ai CSV trova fondamento in due azioni: "*promuovere*" e "*riorganizzare*" il "sistema" dei CSV.

– **OSSERVAZIONI**

Il verbo PROMUOVERE rimanda all'azione di far avanzare, far progredire, dare impulso; il verbo RIORGANIZZARE a quella di ri-dare organizzazione (cioè ordine ed efficienza) al servizio. L'intendimento delle LINEE GUIDA sta nell'intenzione di perseguire le due azioni contemporaneamente e sinergicamente: un'impostazione apprezzabile. Ognuna delle due azioni, presa singolarmente, esprimerebbe gravosi limiti. "Promuovere" il sistema dei CSV implica, oggi, il rendersi disponibili a dei cambiamenti per ottimizzarne la presenza. "Riorganizzare" il sistema dei CSV significa avviare i cambiamenti opportuni presupponendo la presenza dei CSV, valorizzandone l'esperienza e coltivandone le potenzialità.

- e. La finalità generale affidata in prospettiva ai CSV permane, sostanzialmente la stessa. La Legge 266/91 parla di "*sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato*". Le LINEE GUIDA si riferiscono ai CSV quali "*quali strumenti di sostegno e supporto alle associazioni di volontariato*". Negli anni la

normativa di settore, a cominciare dal Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997, ha precisato i compiti dei CSV³.

– **OSSERVAZIONI**

Non solo la normativa di settore ma soprattutto la pratica consolidata in questi anni ci dice che i compiti dei CSV non possono che condividere con il fenomeno sociale che sono chiamati a sostenere (il volontariato) i caratteri della dinamicità e della pluralità, i tratti della duttilità e della continuità, la frequentazione della dimensione operativa e organizzativa così come quella valoriale e culturale. La “riorganizzazione” del sistema dei CSV non potrà che tener conto di tale connotazione che è garanzia di adeguatezza dello “strumento” (il sistema dei CSV) rispetto al “fine” che gli è affidato. Sarebbe disfunzionale, dunque, una regolamentazione che introducesse rigidità e gabbie operative.

2. Il “sistema” dei CSV: chi “promuovere”

- a. Una fotografia di cosa è oggi il sistema dei CSV ed un racconto esauriente dell’esperienza maturata nei 15 anni della loro presenza è evidentemente impossibile all’interno del presente contributo. Bastino qui alcuni tratti essenziali, sapendo però che dal 2005 CSVnet ha curato un resoconto annuale delle attività dei CSV denominato “Report”. Le informazioni raccolte sono a disposizione del Governo. Dall’ultima rilevazione i dati sono processati congiuntamente ai Comitati di Gestione⁴, e da questi validati, acquisendo pertanto un valore di terzietà e certezza.

– **OSSERVAZIONI**

La divulgazione dei dati e la loro acquisizione risultano fondamentali anche a fronte di una tendenza non così rara ad esprimere opinioni rispetto ai CSV sulla scorta di una conoscenza limitata (talvolta derivante dall’esperienza di contatto circoscritta al CSV del proprio territorio). Significative le iniziative intraprese per la trasparenza della gestione dei CSV come il Modello Unificato di Rendicontazione dei CSV approvato anche da ACRI, Forum Nazionale del Terzo Settore, Convol e Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e, dal 2010, la pubblicazione sul sito di CSVnet dei Bilanci dei Centri di Servizio.

- b. Un aspetto da non trascurare attiene al base associativa dei CSV: l’universo delle OdV socie dirette e indirette dei CSV (ossia che aderiscono indirettamente al CSV attraverso il loro secondo livello) è di 25.138 organizzazioni di volontariato iscritte

3 Il **Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997** denominato **Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.** (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997) introduce i “*Compiti dei centri di servizio*”. Al primo comma dell’articolo 4 afferma che “*i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l’altro:*

- a_ *approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;*
b_ *offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;*
c_ *assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;*
d_ *offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.”*

4 I Comitati di Gestione sono previsti dall’articolo 2 del già citato Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 su base regionale. Tra i compiti a questi attribuiti quelli inerenti all’istituzione dei CSV nonché la verifica della regolarità (nonché della conformità ai rispettivi regolamenti) dei bilanci preventivi e consuntivi dei CSV.

e non iscritte ai registri regionali del volontariato pari al 52% delle OdV esistenti. Le formule adottate dagli statuti e dai regolamenti dei CSV (è in corso uno specifico studio di analisi e comparazione degli stessi affidato a Euricse - European Research Institute on Cooperative and Sociale Enterprises) variano e propongono *governance* differenziate.

– **OSSERVAZIONI**

La connessione tra i CSV ed il volontariato ha determinato l'identità dei CSV, consentendone lo sviluppo. I CSV sono al contempo espressione (e quindi componente) del volontariato e strumento per la sua promozione.

In un paese dove prevale la frammentazione (in genere e in specie nel mondo del volontariato) i CSV sono una vera realtà di “rete” e CSVnet una vera realtà di “rete di reti”: una presenza preziosa e un esempio delle capacità inclusive del mondo del volontariato.

- c. I CSV sono attualmente 78 distribuiti in tutte le 20 regioni italiane. I CSV sono impegnati in processi di fusione che porteranno già con l'inizio del 2015 a ridurre il numero complessivo. Le circoscrizioni del territorio di competenza dei CSV varia a seconda delle decisioni assunte nelle singole regioni: vi sono CSV regionali, sovra-provinciali, provinciali, sub-provinciali.

– **OSSERVAZIONI**

L'unica porzione del territorio italiano dove non è stata attivata la presenza di un CSV risulta essere la provincia di Bolzano: sono in corso riflessioni e contatti (estese anche alle rappresentanze delle Fondazioni di origine bancaria, del terzo settore e del volontariato) per colmare questa assenza.

- d. Complessivamente il sistema dei CSV ha all'attivo oltre 700 volontari che impegnano gratuitamente tempo, sensibilità e competenze negli organi sociali dei CSV. Sono da considerare un patrimonio di grande valore anche a ragione dell'alta sensibilità alle dimensioni della solidarietà, della legalità e della giustizia di cui sono portatori (come recentemente confermato anche da una apposita indagine).

Inoltre, il sistema dei CSV può avvalersi di operatori che equivalgono a 560 unità di lavoro a tempo pieno, alle dirette dipendenze dei CSV. Il profilo di queste risorse umane, in continuo aggiornamento professionale, corrisponde (così come palesato dall'esperienza e da indagini comparative effettuate) ad un alto grado di qualità e di orientamento allo scopo.

– **OSSERVAZIONI**

Il movimento e la quantità di volontari che amministrano i CSV testimoniano l'investimento che il mondo del volontariato ha fatto e continua a fare nei confronti dei CSV. Dalle organizzazioni di volontariato i CSV hanno tratto, quindi, non solo persone ma anche idee, esperienze, valori che si sono amalgamati e valorizzati tra loro, dando vita a “qualcosa” di unico nel panorama associativo del nostro paese.

Il profilo degli operatori professionali dei CSV appare straordinariamente omogeneo in tutto il territorio nazionale a conferma dell'esistenza di un volontariato italiano realmente unito da valori e principi comuni e in controtendenza con un paese che troppo spesso mostra differenze insostenibili per aree geografiche. Il sistema dei CSV rappresenta dunque una preziosa infrastrutturazione sociale, effettiva e capillarmente diffusa nei territori.

3. Il “sistema” dei CSV: cosa “promuovere”

- a. Va oltre la possibilità concessa da questo spazio proporre una descrizione delle “cose fatte” dai CSV, tanto varie ed articolate sono le attività programmate, portate a compimento o in via di svolgimento. Le prestazioni essenziali, “*sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali*”, sono elencate Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997)⁵. Da quella base si è operato. Non è un semplice elenco per la fornitura di strumentazione piuttosto che di consulenze o di formazione: si tratta di una sintonizzazione con le attese e le necessità del volontariato, non sempre chiaramente espresse o identificabili.

– **OSSERVAZIONI**

Non sfugga che questa la capacità di connessione espressa dai CSV riguarda anche le componenti più informali e/o più innovative del volontariato italiano che non sempre si collocano nell’alveo dell’associazionismo tradizionale. Questo fa dei CSV un luogo di relazioni di “frontiera”. Non a caso, i CSV sono spesso apprezzati dagli interessati quale strumento di mediazione tra “linguaggi” differenti (anche nei confronti delle istituzioni), quale luogo di raccordo intergenerazionale, quale elementi facilitatori nell’incontro tra le diversità.

C’è, inoltre da tenere presente, che la vastità dei compiti a cui si sono dedicati i CSV ha portato a trattare temi (ed a produrre servizi, allo stesso tempo profondamente diversi ma legati alla finalità generale perseguita) quali la certificazione delle competenze derivanti dall’attività di volontariato, la promozione del volontariato di impresa e di quello professionale, i rapporti ed i contratti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche, i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli enti profit, il servizio civile, l’applicabilità delle norme sulla “flessibilità nell’orario di lavoro” per i volontari (vedi art. 17 Legge 266/91), la gestione dei beni confiscati alle mafie a favore dei soggetti di terzo settore, l’utilizzo ad uso sociale delle stazioni impresenziate presenti nella rete delle Ferrovie dello Stato, la promozione della cultura e della pratica del dono, l’utilizzo degli strumenti informatici nella gestione della governance e delle attività delle associazioni.

4. Il “sistema” dei CSV “nella” RIFORMA della 266

- a. A titolo esemplificativo, pare efficace provare ad associare il contributo dei CSV rispetto ai primi punti che le LINEE GUIDA hanno identificato nella annunciata RIFORMA della 266. Oltre al passaggio che esplicita i CSV (fin qui trattato) le LINEE GUIDA propongono, infatti, altri “criteri”.

– **OSSERVAZIONI**

⁵ Il citato Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 dedica l’articolo 4 ai “*Compiti dei centri di servizio*” specificando che i CSV “*hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l’altro:*

a_ *approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;*

b_ *offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;*

c_ *assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;*
d_ *offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.”*

Pare vantaggioso, per tutti i portatori di interesse, abbandonare un approccio ai CSV caratterizzato dall'appiattimento sull'applicazione della norma, per acquisire invece una sensibilità che faccia perno sulla corrispondenza alle esigenze del volontariato e promuova CSV dinamici e orientati all'animazione e allo sviluppo territoriale.

b. Criterio: formazione alla cittadinanza del volontariato nella scuola.

Il consenso su questo criterio risulta unanime. Ci si riferisce alla vecchia nozione di "educazione civica" ma anche a quella di "pratica civica", in quanto connessa con la dimensione esperienziale tipica del volontariato. In molte zone sono già in essere (con modelli operativi anche avanzati) connessioni tra i CSV (e tramite questi le realtà associative del volontariato) e le scuole di ogni ordine e grado. Comprendono relazioni con gli studenti ma anche incontri formativi ed con il corpo docente. Si tratta di presentazioni di esperienze e testimonianze concrete ma anche di proposte di attività direttamente esperibili. Occorre uscire dalla logica della disponibilità dei singoli dirigenti o insegnanti (che caratterizza il momento presente) e riconoscere in modo chiaro, e inequivocabile, la qualificazione del volontariato ai fini dei crediti formativi scolastici e universitari.

c. Criterio: riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello;

Da sempre i CSV stimolano e sostengono la capacità di "mettersi in rete" delle organizzazioni di volontariato italiane, tendenzialmente caratterizzate da piccole se non piccolissime dimensioni. Peraltro, numerose sono le "reti di volontariato di secondo livello" preesistenti alla nascita dei CSV. L'approccio normativo che si limita a riconoscere la singola associazione (e non la rete di appartenenza) risulta nei fatti inadeguato a coglierne la natura e (spesso) la dimensione operativa. I CSV si sono rivelati particolarmente adatti ad essere fattore di cerniera tra le realtà di volontariato più grandi e strutturate e quelle che non hanno queste caratteristiche.

Nella materia si innesta il tema della rappresentanza e della rappresentatività del mondo del volontariato che dovrà contemplare la compresenza delle "reti di volontariato di secondo livello" così come di piccole organizzazioni. CSVnet, in una riflessione che ha coinvolto la Convol e la Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore, ha dato vita alla CARTA della RAPPRESENTANZA che propone sul tema puntuali principi e precisi impegni.

d. Criterio: revisione del sistema degli albi regionali e istituzione del registro nazionale;

Il tema del disallineamento dei vari albi o registri (non solo regionali) si pone in tutta la sua evidenza anche solo se si considera l'impatto nella vita delle singole associazioni. È evidente lo scoordinamento e spesso la reciproca indifferenza delle legislazioni nazionali tra i diversi settori e soggetti e la eterogeneità delle legislazioni regionali anche sugli stessi settori di intervento. Occorre (sia nelle materie concorrenti che in quelle di esclusiva podestà dello Stato o delle Regioni) che sia superata la competizione e, qualche volta il conflitto istituzionale. C'è necessità di un quadro unitario coerente, con il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali (con una particolare attenzione al ruolo delle città metropolitane) e la piena armonizzazione della legislazione nell'esclusivo interesse dei cittadini e delle organizzazioni a prescindere dal loro luogo di nascita e di attività.

Come non connettere questa riforma e la conseguente tenuta dei registri pubblici con le banche dati dei CSV che sono in grado di garantire una conoscenza diretta, immediata, durevole sulle manifestazioni delle organizzazioni di volontariato nei

singoli territori? Vi è poi una competenza derivante dall'affiancamento delle associazioni e dal conoscerne nel dettaglio le condizioni e le propensioni.

e. Altri criteri

Analoghe considerazioni a quelle appena scritte potrebbero essere formulate considerando anche il “criterio” proposto dalle LINEE GUIDA che riguardano la riduzione degli adempimenti burocratici e l'introduzione di modalità adeguate e unitarie di rendicontazione economica e sociale (per il quale si auspicano livelli differenziati di rendicontazione in considerazione delle tipologie e delle dimensioni delle associazioni) oppure il criterio riguardante l'introduzione di criteri più trasparenti nel sistema di affidamento in convenzione dei servizi al volontariato (rispetto al quale si pone spesso il nodo dell'applicazione dei vincoli della norma a partire dall'effettivo requisito dell'iscrizione a registro).

Per quanto attiene al criterio delle LINEE GUIDA dedicato alla ridefinizione dei compiti e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale CSVnet non può che sostenere l'esistenza di forme dirette di rappresentanza del mondo del volontariato, ricordando di aver garantito una presenza costante ed attenta in seno all'Osservatorio del Volontariato, non solo funzionale ai CSV per meglio comprendere le posizioni del volontariato italiano ma anche premessa per assicurare il proprio intervento di sostegno e promozione, come accaduto in occasione della preparazione e dello svolgimento della VI Conferenza Nazionale del Volontariato organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2012 a L'Aquila.

5. Il “sistema” dei CSV: come “riorganizzare”

- a. Nella riorganizzazione è insita la disponibilità al cambiamento. Già da tempo, ed in modo puntuale dall'inizio del 2013, CSVnet ha avviato una riflessione in proposito. Sintomatiche le parole attraverso le quali i CSV hanno dato voce a tale disponibilità. *“Coltiviamo il desiderio di un Paese diverso, di un CSVnet diverso, di CSV diversi. Non intendiamo spostarci in un “altro” Paese né auspichiamo di essere “altra cosa” da un CSV e da CSVnet: semplicemente cogliamo i limiti e le contraddizioni delle realtà a cui apparteniamo e di cui portiamo e condividiamo responsabilità. Consci del valore del nostro essere e del nostro fare, guardiamo determinati al futuro con la disponibilità a cambiare dove necessario ed opportuno. (...) Ci proponiamo di valorizzare al meglio le potenzialità insite nell'idea progettuale che ha portato alla costituzione dei CSV e le esperienze maturate in questi anni di attività”⁶.*
- b. Il legislatore deve avere presente e considerare una attenta e prolungata azione di interlocuzione e ri-definizione che le parti interessate al sistema dei CSV hanno messo in campo. Le intese a cui ci stiamo riferendo vanno sotto il nome di Accordi ACRI/Volontariato e sono state sottoscritte congiuntamente da l'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa, il Forum Nazionale del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum Terzo Settore, la ConVol – Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, oltre che da CSVnet. Detti accordi e la loro applicazione testimoniano l'esercizio delle responsabilità di competenza prima ancora che le LINEE GUIDA fossero pensate.

⁶ Si tratta di una citazione dal preambolo del documento “Il lungo passo” approvato dal Consiglio Direttivo di CSVnet nell'aprile 2013.

- c. Tra i principi ispiratori di detti Accordi, da citare innanzi tutto l'attenzione all'attribuzione delle risorse economiche alle singole regioni improntata da una maggiore equità, in spirito di solidarietà nazionale. Subito dopo, l'obiettivo condiviso di contemperare le esigenze indotte dalle penalizzanti condizioni economico-finanziarie che caratterizzano lo scenario nazionale e internazionale a partire dal 2008. Parte degli Accordi, sono stati invece mirati a sostenere lo sviluppo dell'azione istituzionale dei CSV in una logica unitaria ed integrata, con l'esplicito intendimento di incrementare qualità, coerenza ed omogeneità nelle prassi gestionali correnti dei CSV. Ne sono discese precise programmazioni che rendono palese la volontà di promuovere i CSV come "sistema" nazionale⁷.
- d. Un tema che è ricorso spesso, prima e dopo la pubblicazione delle LINEE GUIDA, riguarda la possibile estensione dei fruitori dei servizi dei CSV a soggetti non riconducibili alla Legge quadro del volontariato 266/91. Occorre premettere che, per molti CSV, questa estensione non andrebbe a costituire una novità: da tempo ciò avviene, potendo contare su risorse economiche integrative a quelle provenienti dalle Fondazioni di origine bancarie. Tra queste risorse aggiuntive si registrano anche risorse provenienti di Enti Pubblici i quali hanno inteso far leva sull'esperienza e le competenze maturate nei CSV, ottimizzando l'investimento economico. A queste condizioni, il sistema dei CSV è disponibile a far parte di un disegno più ampio di RIFORMA del terzo settore.
- e. Il tema delle quantità delle risorse attualmente disponibili per la programmazione dei CSV deve essere attentamente conosciuto e considerato. L'articolo 15 della Legge 266/91 dispone che le Fondazioni di origine bancaria destinino "una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi"⁸ al fine di permettere le funzioni attribuite ai CSV. Ebbene l'importo annuale derivante da questa previsione ha subito negli anni forti oscillazioni. A ciò hanno contribuito, oltre la crisi economica finanziaria, gli effetti della c.d. Atto di indirizzo Visco dell'aprile 2011 che, introducendo nuovi criteri di calcolo, ha praticamente dimezzato il valore annuale dell'apporto delle Fondazioni a parità di risultato di esercizio. Tutto considerato, basti considerare che nel 2007 il valore annuale del "quindicesimo" oscillava intorno ai 90 milioni di Euro e che per le utilità dell'anno in corso il "quindicesimo" ha avuto una consistenza netta di circa 33 milioni di Euro. Una differenza che, da sola, può far comprendere la contrazione progettuale che i CSV hanno gestito in quest'ultimo tempo. Di qui l'intervento degli Accordi ACRI/Volontariato a governarne e temperarne gli effetti. Risultano quindi

⁷ Per quanto attiene alla programmazione di CSVnet si sono individuate le seguenti finalità:

- incentivare processi di cambiamento sul piano della governance, della gestione e/o dell'operatività, determinati a livello regionale in coerenza con le finalità condivise a livello nazionale;
- implementare modelli operativi e gestionali unitari, valorizzando pratiche già sperimentate e promuovendone di nuove;
- sostenere prassi basate sulla sinergia operativa tra i CSV, favorendo l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse allocate nelle singole regioni e perseguendo il vantaggio competitivo derivante dalla dimensione nazionale;
- realizzare azioni a carattere informativo e comunicativo nonché progettualità a valenza nazionale, connesse con le finalità costitutive dei CSV ed in rete con i programmi di questi ultimi.

⁸ Il primo comma dell'art. 15 della Legge 266/91 recita: *"Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività"*.

comprensibili le motivazioni per le quali il mondo del volontariato subordina l'ampliamento del perimetro di intervento dei CSV alla salvaguardia delle risorse destinate alle proprie organizzazioni.

A conclusione di queste considerazioni, **CSVnet si augura che le intenzioni formulate nelle Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore si concretizzino, accanto ad una chiara affermazione di autonomia gestionale dei CSV da parte delle organizzazioni di volontariato, nella convinta promozione di CSV concepiti quale "sistema" e quindi infrastruttura nazionale radicata e articolata territorialmente, stabilizzandone la presenza, valorizzandone le competenze, perseguendone le potenzialità, favorendone l'evoluzione gestionale e progettuale in una logica sinergica e integrata.**

Il volontariato (nell'ambito di un terzo settore rilanciato dalla annunciata riforma organica della legislazione che lo riguarda) non potrà che trovare analogo se non maggiore giovamento nel sostegno e della presenza dei CSV. **Di qui l'attesa (che è anche disponibilità da parte nostra) di un investimento sulle potenzialità dei CSV affinché la loro esperienza, le loro attitudini, le loro competenze, possano spiegarsi con utilità incrementate nel contesto delle relazioni nazionali ma anche nello scenario europeo ed internazionale.**

Solo così, potrà essere assunta dalla normativa in materia (e da tutti coloro che sono, per i motivi più diversi, interessati ad una autentica promozione del volontariato) un approccio ed una prospettiva in grado di dare vita ad una programmazione di breve - medio periodo incastonata in una **visione generativa di lungo respiro che, sola, può accompagnare processi di trasformazione così complessi e profondi.** Si tratta infatti – leggiamo dalle LINEE GUIDA e concordiamo – di *"realizzare il cambiamento economico, sociale, culturale, istituzionale di cui il Paese ha bisogno"*!

Allegato al Contributo di CSVnet su le Linee guida per la Riforma del Terzo Settore

Premesse generali

Le Linee guida sulla Riforma per il Terzo Settore introducono la condivisa ambizione di un “Terzo Settore” utilizzato non più solo per identificare una categoria sociale, ma per indicare un settore specifico nel nostro Paese.

Senza un chiaro disegno propedeutico di cos’è il Terzo Settore, da chi è composto, quali ruoli interpretano i diversi soggetti che lo compongono, come stanno questi soggetti all’interno del quadro delle regole attuali e future di relazione con la pubblica amministrazione e con il privato, non si possono determinare quegli interventi necessari al corretto ridisegno del quadro generale che i punti delle Linee guida enucleano nel documento.

Il nodo centrale, ora, è determinare il quadro di regole generali nel quale il Terzo Settore si colloca. Per questo è necessario che la legge delega ponga nella sua centralità quelli che sono gli elementi civilistici e fiscali insieme. Tale intervento necessariamente deve intendersi nell’ottica di una ridefinizione delle modalità relazionali istituzionali (da considerarsi ai diversi livelli, dal nazionale al locale, alla definizione delle materie e delle modalità) per poi disegnare intorno a questi gli altri elementi posti come punti d’intervento nelle Linee guida quali il Welfare, il Servizio Civile Universale, i Centri di Servizio per il Volontariato e non ultimo una specifica Authority sul settore.

Nel determinare nuove norme e nuove disposizioni, anche su altre materie di diversa natura, non si può più prescindere dalle peculiarità espresse dal Terzo Settore in quanto riconosciuto e presente, nelle sue diverse forme, negli assetti della nostra società.

Si auspica quindi che nel complesso della Riforma gli interventi siano sviluppati determinando un sistema di coerenze volto conseguentemente a:

- riconoscere e legittimare a pieno il Terzo Settore come insieme di soggetti che sperimentano, innovano e, nel contempo (come già riconosciuto), producono coesione sociale e beni relazionali e partecipano allo sviluppo del tessuto sociale del nostro Paese;
- sostenere e favorire i diversi strumenti (fondazioni, associazioni, coop. sociali) per sostenere le diverse funzioni del Terzo Settore (partecipazione, advocacy, cura del patrimonio sociale ed economico, cura nella realizzazione di servizi di beni relazionali) che insieme compongono la ricchezza sociale del nostro Paese.

Fatte queste premesse, a partire dalle Linee guida, si trasmettono le seguenti riflessioni e proposte pervenute a CSVnet da parte dei CSV che hanno promosso il confronto sul tema, dandone evidenza anche quando rappresentano sensibilità e posizioni non armoniche se non contrapposte. Si tratta di una panoramica non preceduta da quel lavoro di *pesatura, verifica, armonizzazione ed integrazione* che la circostanza avrebbe richiesto ma che i tempi concessi non hanno consentito.

Riforma del Codice Civile

L'intervento sul Libro primo non può prescindere dal rispetto dei principi dettati dal sistema costituzionale fondato sugli art. 2, 18 e 118 nel rispetto dell'autodeterminazione. Si ritiene, quindi, opportuno procedere sui seguenti assetti:

- distinguere l'identità civile degli Enti Associativi e fondativi con l'eventuale determinazione di norme più stringenti in relazione all'eventuale favor fiscale che si intenda riconoscerli;
- prevedere forme di riconoscimento giuridico che, in relazione alla natura soggettiva degli Enti, prevedano forme di omologa in analogia con gli Enti del libro V° del Codice Civile;
- disciplinare la valorizzazione della natura ideale dello scopo degli Enti Associativi e Fondativi, prevedendo limitazioni alla loro struttura istituzionale esclusivamente in corrispondenza a situazioni di favor che il legislatore intenda riconoscerli;
- valorizzare la dimensione di advocacy;
- in premessa, riconoscere la valenza costituzionale delle formazioni sociali protagoniste del mondo del Terzo Settore, quali realtà fondanti della Società civile e, quindi, con un'evidente funzione di sussidiarietà che non dia luogo né a un fenomeno di strumentalità delle azioni pubbliche di politica sociale né, tantomeno, a una funzione sostitutiva delle azioni degli enti pubblici preposti alla necessaria tutela e garanzia del cittadino;
- determinare un testo unico che regoli le disposizioni contenute nel C.C. con la disciplina fiscale e conseguentemente identifichi e regoli i comportamenti fiscali e il sistema di agevolazioni in relazione ai profili civilistici;
- armonizzazione le disposizioni contenute nel C.C. con le leggi speciali.

Per procedere in tal senso è opportuno riconoscere le diverse categorie di soggetti che si muovono nell'ambito del terzo settore distinguendo tra:

- Enti che promuovono, con finalità ideale ed assenza di scopo lucrativo, percorsi di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale con presenza significativa o prevalente di attività di volontariato;
- Enti che producono, sempre per finalità ideali e senza distribuzione di utili, beni e servizi di utilità sociale, valorizzando anche i nuovi percorsi di mutualità con fini di coesione sociale.

Il sistema agevolatorio dovrà essere volto al riconoscimento della valenza sociale espressa dai singoli profili e commisurato alla loro funzione:

- sistema di agevolazioni che prevede criteri specifici da individuare, commisurato al grado di azione solidale e di impegno dell'azione volontaria messa in atto dall'ente, sistema di agevolazioni specifico per i soggetti che producono valore sociale e percorsi partecipativi che coinvolgono i cittadini anche attraverso azioni di natura imprenditoriale.

Nel dettaglio:

1.1. costituzione degli enti e valorizzazione della loro autonomia statutaria con specifico riguardo a quelli privi di personalità giuridica

- Considerare un testo unico del Terzo Settore in cui:
 - a. si introduca il concetto di “terzo settore”;
 - b. si specifichino le varie forme di ente non profit;
 - c. si proceda alla regolazione delle tipologie associative già determinate dai contesti normativi speciali.
- Rivedere il sistema di regole delle “associazioni non riconosciute” in relazione al sistema di responsabilità, di assetto e di funzionamento, preso atto della dimensione sociale presente nel sistema italiano, tali da evitare interpretazioni che comportano la ricerca di analogie con altre forme giuridiche.
- Semplificare i parametri economici per la personalità giuridica.

E' assolutamente necessaria una rivisitazione della materia. In materia di registri, in questo momento, ogni Regione può autonomamente decidere se accettare o no l'iscrizione al Reg. Regionale del Volontariato a seconda di quanto è presente nello Statuto; il medesimo Statuto associativo non viene accettato alla stessa stregua in tutte le Regioni. Il parere per essere iscritti al Reg. Regionale nel caso di una ONLUS non agevola (anzi, a volte ostacola) il percorso per avere la personalità giuridica. Attualmente abbiamo solo il peggio del federalismo, cioè burocrazia divergente. Servono gradi successivi e compatibili fra loro di status giuridici, in cui tutti gli enti devono trovare uno spazio adeguato alla loro dimensione e mission.

1.2. requisiti sostanziali degli enti non profit ed eventuali limitazioni di attività

- Rafforzare il concetto di "assenza di fine di lucro";
- Inserire, per tutte le tipologie associative, il divieto generale di ripartizione degli utili tra soci, degli avanzi di gestione o di porzioni del patrimonio; inserire, per tutte le tipologie associative, l'obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione, gli utili o il patrimonio, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Eliminare i corto circuiti dell'ordinamento: coerenza dell'ordinamento in relazione ai profili e uniformità della pubblica amministrazione nella gestione dei riconoscimenti dei diversi profili sul territorio nazionale;
- Definire ciascuna tipologia di associazione specificando i relativi settori di intervento, in funzione di una maggiore uniformità a livello nazionale;
- Definire meglio i parametri della marginalità delle attività produttive e commerciali: non devono superare il 49% delle entrate economiche.
- Legittimare le forme di cittadinanza “auto-organizzata” non legate ad alcuna forma giuridica ma che concorrono in modo evidente alla costruzione del bene comune;
- Determinare una chiara distinzione tra volontariato e impresa sociale, elementi non compatibili all'interno dello stesso testo: è indispensabile una netta distinzione tra “soggetti privati” nel caso in cui siano “pubblici per le finalità di utilità e promozione sociale che perseguono” con lo scopo di evitare zone d'ombra e arginare l'azione di realtà poco trasparenti;
- Intervenire con una logica semplificatoria in termini amministrativi: garantire chiarezza e non contraddittorietà nella disciplina organizzativa richiesta agli Enti.

1.3. struttura di governance, affermando pienamente il principio democratico e partecipativo negli organi sociali

- Specificare il principio democratico, riferendolo alle modalità di accesso nell'associazione e alla parità di diritto di votare ed essere votati (cioè elettorato attivo e passivo). Pari e pieni diritti di elettorato attivo e passivo;
- Confermare il principio di sovranità dell'assemblea dei soci;
- Determinare la previsione della durata dei mandati delle cariche associative senza tuttavia porre limiti alla rieleggibilità;
- Inserire la disciplina dell'incompatibilità tra carica elettiva sociale e cariche elettive pubbliche.

1.4. responsabilità degli organi di governo e obblighi di trasparenza e di comunicazione economica e sociale rivolti all'esterno

- Permettere alle associazioni iscritte nei Registri regionali e prive di personalità giuridica la distinzione dei patrimoni attraverso forme di garanzia.
- Prevedere l'obbligo di:
 - a. approvazione del bilancio consuntivo;
 - b. approvazione del bilancio preventivo;
 - c. approvazione della relazione sull'attività svolta per l'anno di riferimento;
 - d. approvazione del piano di attività per l'anno di riferimento.
- Introdurre una previsione normativa che renda obbligatoria la pubblicizzazione dei bilanci per tutte le organizzazioni del Terzo Settore. La redazione dei bilanci trova sostanza sia in una rendicontazione economica sia in una puntuale descrizione delle attività svolte dall'associazione che dei relativi risultati raggiunti;
- Introdurre l'obbligo di pubblicità dell'origine di tutti i contributi volontari (non a seguito di prestazioni o servizi erogati) ricevuti dalle ONLUS;
- stabilire una forma obbligatoria di tutela assicurativa civile per chi ha responsabilità negli organi di governo.

1.5. semplificazione e snellimento delle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica, anche attraverso la digitalizzazione telematica delle pratiche

- Introdurre, come per le società, la previsione della costituzione per omologa tramite notai a discapito del sistema attuale concessorio;
- Determinare sistemi uniformi a livello nazionale:
 - a. In merito alla determinazione del patrimonio minimo;
 - b. In merito ai procedimenti amministrativi;
- Favorire l'introduzione di strumenti telematici e determinare interventi a favore del loro utilizzo (es. la PEC per il rinnovo delle iscrizioni al registro delle odv);
- Semplificare i parametri economici per il riconoscimento della personalità giuridica.

1.6. diversificazione dei modelli organizzativi in ragione della dimensione economica dell'attività svolta, dell'utilizzazione prevalente o comunque rilevante di risorse pubbliche e del coinvolgimento della fede pubblica

- Riconoscere la finalità di utilità pubblica delle attività di tutte le associazioni del Terzo settore;
- Consentire la gestione di strutture e servizi alle associazioni che abbiano un livello minimo di organizzazione e un adeguato curriculum vitae.
- Precisare i termini minimi della struttura politico-gestionale di un'associazione (assemblea; consiglio direttivo e presidente); prevedere una struttura più complessa (obbligatorietà del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri) per associazioni cui aderiscono un numero di soci superiore ad una determinata soglia (es. n. 100?);
- Prevedere l'assenza di modelli complessi per enti con dimensione economica molto ridotta (inferiore a 10mila euro, anche in presenza di contributi pubblici o raccolte fondi);

Osservazione: occorre considerare che la dimensione economica non sempre è indice della dimensione di un ente non profit: la sua più grande risorsa risiede nel numero e nell'opera degli aderenti e della platea a cui si rivolge.

1.7. criteri per la gestione economica degli enti non profit

- Determinare modelli unici di rendicontazione, semplici da usare e diversificati in relazione alla dimensione economica dell'ente: se, da un lato, si ritiene che sia necessario stabilire dei criteri, si deve tenere conto che le piccole associazioni non dovrebbero essere caricate di oneri gestionali troppo gravosi;
- Prevedere la possibilità di investimenti mobiliari e immobiliari, fermo restando che le risorse devono essere finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- inserire, per tutte le tipologie associative, il divieto generale di ripartizione degli utili, avanzi di gestione o porzioni del patrimonio tra soci; inserire, per tutte le tipologie associative, l'obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione, gli utili o il patrimonio, per il raggiungimento dello scopo sociale

1.8. forme di controllo e accertamento dell'autenticità sostanziale dell'attività realizzata

- Utile prevedere forme di controllo e di accertamento nella riforma del Testo Unico Imposte sui Redditi e, al limite, relativamente alla L n. 266/1991 e 383/2000 nonché modalità di coordinamento con l'attività di controllo della Guardia di Finanza. A tal fine sarebbe auspicabile il reinserimento di un' apposita Authority che potrebbe assumere il ruolo di verifica e di garanzia; i Centri di Servizio per il Volontariato potrebbero essere consultati in merito a tali evidenze;
- Per le organizzazioni che hanno personalità giuridica ha senso forme di controllo chiare e definite; per le altre bisognerebbe correlare queste forme con la complessità dell'attività svolta per evitare misure eccessive.

1.9. regime di contabilità separata tra attività istituzionale e imprenditoriale

- Il Codice Civile non riporta norme fiscali. E'opportuno che Il regime di contabilità separata tra attività istituzionale e attività imprenditoriale sia oggetto di definizione e regolamentazione nel Testo Unico per il Terzo Settore, coordinamento il TUIR e le leggi speciali di settore.
- Previsione di regimi di contabilità separata per attività commerciale o imprenditoriale svolta in forma marginale e determinazione di adempimenti commisurati alla dimensione dell'ente.
- Prevedere modelli contabili differenti a seconda dei diversi soggetti giuridici.

OSSERVAZIONI:

1. **RAZIONALIZZARE LE PROCEDURE A VANTAGGIO DEGLI ENTI**
gli enti hanno bisogno di avere procedure chiare e codificate nel rapporto con le istituzioni. Un esempio è quello della razionalizzazione dei registri
2. **MECCANISMI DI PROMOZIONE DELLE REALTA' SOCIALI:** legittimare circuiti alternativi di valorizzazione di economia sociale, istituzionalizzazione di capitali volti al terzo settore per la realizzazione di progetti specifici.
3. **RISCHIO IMPRESA SOCIALE AL CENTRO DELLA RIFORMA:** dalla lettura sussiste una possibile falsa valorizzazione della natura di produzione di beni e servizi quale elemento centrale degli Enti di Terzo Settore, rischiando in questi termini di non valorizzare sufficientemente la dimensione di finalità ideale e di ruolo di coesione sociale tipica di queste formazioni.
4. **REGISTRO UNICO DEL NON PROFIT:** previsione della costituzione di un registro unico degli enti non profit con attribuzione di funzioni di supervisione, garanzia di uniformità di applicazione dei relativi criteri d'iscrizione e di controllo all'apposita Authority; per il principio di trasparenza, il registro dovrà essere accessibile alla cittadinanza.

2. Aggiornamento della legge 266/91 sul Volontariato, sulla base dei seguenti criteri:

2.1. formazione alla cittadinanza del volontariato nella scuola

- Le esperienze di volontariato sono una chiave importante per costruire percorsi reali di crescita degli individui come soggetti attivi di una comunità responsabile. Le scuole ne devono essere promotori e i CSV devono essere presenti in questo processo, alla luce della loro esperienza specifica. Per questo si propone di operare per inserire in forma permanente nei programmi scolastici l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Contestualmente, prevedere attività facoltative di stage in associazioni di volontariato, riconosciute con i crediti scolastici. Quindi si propone quanto segue:
- Prevedere all'interno del sistema scolastico la strutturazione di un sistema:
 - a. di determinazione nella programmazione dei POF di interventi di "Educazione Civica" da parte di organizzazioni di volontariato;
 - b. di riconoscimento di crediti formativi acquisiti grazie alle esperienze di volontariato realizzate dai giovani, nel periodo di permanenza nella scuola;
 - c. di certificazione delle competenze acquisite con l'esercizio del volontariato;
- strutturare un sistema di riconoscimento delle attività di volontariato svolte da inoccupati, o disoccupati per la certificazione delle competenze informali.

2.2. riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello

Si pone come necessità un reinquadramento delle associazioni di volontariato di secondo livello nell'ottica della valorizzazione dei sistemi di rete e del riconoscimento della rappresentanza volti a favorire il dialogo e i raccordi con i livelli superiori istituzionali e in termini di contributo programmatico alle politiche sociali. Pertanto si ritiene necessario:

- Stabilire forme e modalità di costituzione delle reti e della loro operatività

- Riconoscere le reti di volontariato e contestuale modifica dell'art. 2 l.266/91 , al fine di consentire l'iscrizione ai vari albi di riferimento.

In merito al riconoscimento delle reti di volontariato di secondo si aprono due scenari: il riconoscimento delle associazioni di secondo livello quali interlocutori privilegiati (come spesso accade) e di fatto rappresentanti del volontariato; oppure si può avviare un percorso di costruzione di sistemi di rappresentanza che provino a tenere insieme le ragioni delle grandi con quelle delle piccole in un sistema di rappresentanza riconosciuto.

2.3. revisione del sistema degli albi regionali e istituzione del registro nazionale

- Uniformare i criteri di gestione dei registri regionali del Volontariato: dal processo d'iscrizione, all'interpretazione dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, alla forma di controllo dell'attività svolta.
- Definire inoltre forme di accreditamento dei Centri Servizio Volontariato per la gestione delle istruttorie per iscrizioni, modifiche, mantenimento requisiti e cancellazioni, e attribuire invece le funzioni di controllo e garanzia alle amministrazioni territoriali o all'Authority.

2.4. ridefinizione dei compiti e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale

Ridefinire i compiti dell'Osservatorio nazionale.

Si ritiene fondamentale rivedere la composizione dell'Osservatorio nazionale del volontariato assicurando che la maggioranza dello stesso sia espressione di rappresentanti delle odv.

Soprattutto nel senso di individuare dei meccanismi democratici di designazione dei componenti e che sia presente CSVnet come uditor.

Anzitutto è necessario riattivarlo perchè con scelta miope è stato chiuso.

Valorizzarlo evitando sovrapposizioni con altri organismi.

Deve essere modernizzato, affidandogli compiti attivi, propositivi e di controllo. C'è chi fa rilevare comunque l'opportunità di non smantellare gli organismi periferici per evitare il rischio che il controllo sfugga di mano e che risulti più dispendioso.

Sulla base delle esperienze e della necessità di snellimento, le funzioni previste per l'Osservatorio, viste anche le difficoltà nel renderle concrete, possono essere affidate agli Enti gestori dei Registri, agli enti più rappresentativi del volontariato, o alla costituenda Authority.

2.5. riduzione degli adempimenti burocratici e introduzione di modalità adeguate e unitarie di rendicontazione economica e sociale

- Semplificare il modello di bilancio emanato dalle linee guida per la rendicontazione economica a suo tempo adottato dall’Agenzia per le ONLUS ipotizzando canali differenziati di rendicontazione per le diverse tipologie di ODV (tenendo quindi conto delle dimensioni economiche e delle specifiche caratteristiche di ognuna), nel rispetto dei principi di trasparenza nella gestione delle ODV, a tutela dei propri portatori di interesse;
- Semplificare o ottimizzare gli adempimenti burocratici soprattutto attraverso l’informatizzazione del sistema di accesso al Registro del Volontariato e di rapporto ODV-Istituzione;
- Confermare il divieto per le PPAA di richiedere più volte documenti e attestazioni già in possesso alla medesima (ex art 18, c 2, L. 241/90 e altre normative -Statuto diritti del contribuente, ecc.).
- Introdurre l’obbligo:
 - a. realizzazione di due Assemblee annue distinte (per approvazione del bilancio consuntivo e preventivo);
 - b. libro verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. libro soci ma nel contempo l’abolizione del registro vidimato per i soci assicurati (modalità assicurative semplificate); valutarne il grado di pubblicità

2.6. introduzione di criteri più trasparenti nel sistema di affidamento in convenzione dei servizi al volontariato

- Determinare le modalità di rapporto con la PPAA quali gare d’appalto, convenzioni e contributi, anche alla luce delle ultime pronunce europee e delle innovative modalità di co-progettazione;
- Evitare meccanismi per cui alle associazioni viene affidato in convenzione un servizio che prima era gestito su appalto da cooperative per necessità di taglio dei costi.
- Introdurre procedure di affidamento ristrette (più semplificate rispetto alle gare d'appalto pubbliche) che garantiscano la trasparenza, il principio di concorrenza e la massima partecipazione, evitando l'affidamento diretto. L'affidamento può avvenire anche attraverso manifestazioni di interesse (ad esempio bandi). L'affidamento diretto è consentito solo se non sono presenti sul territorio altri soggetti in grado di offrire il servizio. Garantire alle ODV in convenzione strumenti e risorse.
- Suffragare con adeguate norme la scelta di affidare alcune tipologie di servizi di interesse generale al volontariato per evitare inutili conflittualità e ricorsi in sede giudiziale di soggetti privati e/o comunque diversi dal volontariato.

OSSERVAZIONI:

1. IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI:

- a. mantenere le agevolazioni fiscali (ex art 8 L 266/91 e quelle derivanti dalla qualifica di diritto Onlus), omogeneizzando verso l’alto quelle regionali (es. IRAP), che ad oggi registrano sperequazioni notevoli;
- b. ritornare all’esenzione o al pagamento in misura fissa dell’imposta di registro per l’acquisto a titolo oneroso di immobili (come introdotto dal 1 gennaio 2014).

2. PREVISIONI SPECIFICHE PER VOLONTARI: nelle norme relative ad altri settori o materie (sicurezza, privacy, SCIA ecc) prevedere esplicitamente procedure semplificate per le organizzazioni evitando di assimilare A) i volontari a lavoratori, B) le ODV a piccole / medie imprese.

3. Revisione della legge 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale al fine di:

3.1. razionalizzare le modalità di iscrizione ai registri

- Razionalizzazione delle diverse leggi regionali applicate, ora discordanti;
- Uniformare i criteri di gestione dei registri regionali: dal processo d'iscrizione, all'interpretazione dei requisiti alla forma di controllo dell'attività svolta;
- Prevedere il supporto operativo dei Centri di Servizio Volontariato alla gestione dei registri APS;
- Definire il profilo civilistico delle associazioni di promozione sociale come contenitore di opportunità e non come contenitore che si sceglie perché in assenza di altre opportunità (es. a volte si sceglie la forma di promozione sociale nell'impossibilità di costituirsi in forma di ODV ai sensi della L. 266/91).

3.2. armonizzare il regime delle agevolazioni fiscali rispetto a quello di altre categorie di enti non profit

- Determinare criteri valevoli su tutto il territorio nazionale in merito a specifiche agevolazioni attualmente di competenza regionale (es. IRAP, IMU, TASI), superando le attuali sperequazioni;
- Armonizzare e rendere coerenti i piani civilistici e fiscali per rendere semplice la gestione e quindi perseguibili gli scopi delle associazioni di promozione sociale;
- Vanno armonizzate tutte le agevolazioni fiscali oggi vigenti nell'ambito dei diversi segmenti del Terzo Settore

OSSERVAZIONI:

1. **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** è necessario intervenire per ampliare la capacità di relazione diretta tra APS e pubblica amministrazione, nel pieno riconoscimento del loro ruolo sociale (in coerenza con il disegno normativo dato nella L.383/2000). Quindi si chiede di determinare in forma chiara la distinzione delle modalità di accesso a forme di convenzioni in via diretta (con forte propensione al riconoscimento del valore sociale delle Associazioni di promozione sociale) da quelle convenzioni più meramente rivolte all'erogazione di servizi (nelle quali si attivino percorsi di selezione per motivi di trasparenza e nel rispetto del principio di concorrenza).
2. **ONLUS PARZIARIE;** si evidenzia la necessità di procedere alla semplificazione delle modalità di definizione e di esercizio delle ONLUS parziarie per le APS prevedendo il riconoscimento dell'esercizio di attività di solidarietà sociale in forma occasionale o in forma permanente.

4) Istituzione di una Authority del Terzo settore

In termini generali si esprime condivisione all'istituzione di una Authority del Terzo settore (ex Agenzia per ONLUS), qualora i compiti che saranno indicati siano significativi per la nascita, la crescita, il potenziamento ed il supporto al settore in questione, con un profilo autorevole e non autoritario, avendo l'attenzione ad non creare un ulteriore centro di costo. Si propongono le seguenti funzioni:

- deve necessariamente essere in sostituzione di organi/enti/competenze già esistenti;
- deve vigilare sulle anomalie del sistema;
- deve avere poteri di controllo e sanzionatori;
- deve essere dotata di poteri di indirizzo (adozione di linee guida e documenti interpretativi delle normative del volontariato) e di controllo sull'applicazione della Legge. Studiare meccanismi di relazione istituzionale con i CSV;
- deve avere funzione di raccordo con gli Osservatori nazionali ODV e APS;
- è utile immaginare un raccordo con i Centri di Servizio per il Volontariato.
- fondamentale il contenimento dei costi;

5) Coordinamento tra la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale, con la redazione di un Testo unico del terzo settore

Si esprime assoluto favore alla redazione di un Testo unico del Terzo settore che ponga al centro la coordinazione della disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale.

Tra le diverse attenzioni si evidenzia:

- Prevedere l'inserimento di una parte generale all'interno della quale vengono definiti concetti uniformi per tutte le forme associative (ad esempio definizione dell'attività commerciale ecc.);
- Prevedere il mantenimento dell'impostazione fiscale attuale integrata con definizioni comuni specificando ulteriormente le caratteristiche peculiari di ciascuna tipologia associativa (ad esempio definizione del criterio di prevalenza del volontariato rispetto al lavoro retribuito);
- Riorganizzare in termini armonici il meccanismo per il quale la disciplina degli Enti Non Commerciali di tipo Associativo rappresenta la configurazione base di ogni associazione non profit sulla quale si inseriscono le norme specifiche a ciascuna tipologia di associazione;
- Riservare il comportamento ONLUS solo alle ONLUS di opzione;
- Abolire del modello EAS.

È utile prevedere l'inserimento di una disciplina specifica per le Caritas (mercatini dell'usato per raccolta fondi di beneficenza) già previsto nei paesi nord-europei.

Welfare, L. 328/2000 e voucher

Dalla lettura del testo si evince una strategia che in linea generale si condivide: affiancare il tentativo esplicitato di voler ricondurre ad unità tutta la normativa che tratta tematiche relative al terzo settore, alla tematica più ampia delle riforme del Welfare. Nel testo emergono, però, imprecisioni e confusioni, allorché si pongono sullo stesso livello tre sistemi di soggetti con diverse responsabilità e con funzioni diverse, seppur complementari:

- i soggetti Istituzionali, titolari di competenza specifiche in materia di servizi sociali (a tal proposito si evidenzia che il documento sottolinea i soli principi di sussidiarietà e solidarietà che non vanno mai disgiunti dal primo, il principio di responsabilità - titolarità di funzione).;
- il volontariato, le associazioni, il non profit, che autonomamente si organizzano e decidono di fare ed hanno il diritto/dovere di partecipare ai processi programmatici, che svolgono anche una funzione di advocacy;
- i soggetti autorizzati e accreditati ad erogare interventi servizi e prestazioni.

Prima di entrare nel merito dei singoli punti delle Linee guida per la Riforma del Terzo Settore si presentano alcune riflessioni di natura generale espresse dalla rete dei CSV che, sulla specifica materia, rappresentano un osservatorio privilegiato in merito all'applicazione della L. 328/2000:

“La proposta del Governo appare fortemente orientata a proporre “modelli di assistenza del privato-sociale” come risposta alla crisi del Welfare. Nello specifico, si è convinti che in quest’ultimo decennio, laddove sia stato possibile attuare la Legge 328/2000, si è sviluppato un processo virtuoso tra il Terzo Settore e la P.A. che ha fornito importanti risposte ai bisogni del territorio attraverso una collaborazione attenta e innovativa maturata sui tavoli della pianificazione sociale. Tuttavia tale sinergia, sicuramente da favorire e potenziare ulteriormente, non può assolutamente essere l’unica risposta al nuovo modello di Welfare del quale il nostro Paese necessita. Il Welfare community, ancorché obiettivo importante da raggiungere, non può divenire un pretesto per smantellare il sistema di Stato Sociale così faticosamente realizzato nel nostro Paese. Quanto attivato dalla solidarietà organizzata in termini di risposta ai bisogni emergenti non può configurarsi come un’alternativa al sistema di protezione sociale esistente in Italia ma solo un’attenta azione complementare e di affiancamento laddove ne ricorrano le condizioni. Crediamo fermamente che vadano garantiti i livelli di assistenza, delle prestazioni e dei diritti civili e sociali su base universalistica su tutto il territorio nazionale, in rispetto di quanto sancito dalla nostra Costituzione. Il Terzo Settore, da parte sua, deve continuare a svolgere il ruolo che lo ha reso il “Primo Settore” nel nostro Paese, mantenendo un ruolo “politico” non solo in quanto soggetto costantemente impegnato nell’erogazione di servizi di assistenza, ma anche come protagonista del cambiamento con azioni volte alla tutela dei diritti, al sostegno dei soggetti più deboli e nella costruzione del bene comune. D’altro canto, da parte dello Stato non dovrebbe esser compiuto alcun passo indietro; la sua presenza, al contrario, resta determinante per favorire la collaborazione con la cittadinanza attiva, non per un mero controllo dei servizi erogati o per “istituzionalizzare” le migliaia di esperienze attivate dalla solidarietà organizzata, ma per accogliere tutte le attività che producono innovazione e cambiamento, per sviluppare rapporti con chi sul territorio (in forma singola e/o associata) lavora per l’interesse collettivo. Resta tuttavia necessario definire norme più chiare e efficaci tra la P.A. e il Terzo Settore, mantenendo ognuno pari dignità e soggettività politica, nel rispetto di ruoli e di regole chiare e coerenti con i dettami costituzionali sulla sussidiarietà.”

6) Aggiornamento della legge 328/2000 con riferimento alla progettazione e gestione dei servizi sociali ai fini della definizione di nuovi criteri e moduli operativi per assicurare la collaborazione degli enti no profit alla programmazione e non solo dell'esecuzione delle politiche pubbliche a livello territoriale

- La legge dovrebbe riportare parametri chiari sui ruoli reciproci dei soggetti pubblici e privati, e quindi tornare allo spirito iniziale della Legge;
- Valorizzare l'intervento del volontariato nei Piani di zona, rendendo obbligatoria la presenza delle associazioni ai tavoli di concertazione;
- Rivedere i meccanismi di applicazione e soprattutto di verifica dell'attuazione dei Piani di Zona
- Prevedere il coinvolgimento dei Centri Servizio Volontariato nei processi di programmazione sociale territoriale in modo da essere un veicolo per canalizzare e omogeneizzare la frammentazione.
- Estendere la collaborazione degli enti non profit alla programmazione delle politiche pubbliche non solo l'area delle politiche sociali ma anche quelle della sanità, dell'ambiente e della cultura;
- Prevedere la promozione di strategie di welfare generativo ed il volontariato in tale prospettiva può essere un elemento di assoluto rilievo.

7. Revisione dei requisiti per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni del terzo settore

- ACCREDITAMENTO: rispetto alla revisione dei requisiti per l'accreditamento, premesse le tutele già presenti nella Carta Costituzionale rispetto alle libere iniziative, si ritiene che sulle materie possano esserci conflitti di competenza tra Stato e Regioni. Lo Stato può prevedere una facilitazione nelle procedure di affiancamento, a favore di soggetti non profit che di fatto trattano di "beni relazionali". Rispetto alle imprese sociali, e al profit, le Regioni sono l'interlocutore pur nel rispetto di vincoli dell'Unione Europea.
- AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO: In merito all'area sociale, sarebbe auspicabile un intervento normativo che finalmente definisca i LIVEAS e i LEA, dando finalmente compimento a quanto previsto dalla legge 328/2000, dopo 14 anni dalla sua entrata in vigore.
- AFFIDAMENTO: Sul tema invece della revisione delle procedure di affidamento siamo d'accordo. Nella stessa direzione vanno anche alcune misure varate dall'Unione Europea negli ultimi mesi. Le nuove direttive appalti e concessioni e la nuova programmazione di fondi comunitari 2014-2020 danno priorità alla cooperazione sociale e alle imprese sociali. La riforma è l'occasione per raccogliere e valorizzare queste opportunità a livello nazionale. Auspichiamo quindi che una delle prime azioni sia quella di recepire al più presto (senza attendere i 24 mesi possibili) le nuove direttive comunitarie in materia di affidamenti.

8) Introduzione di incentivi per la libera scelta dell'utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher

- VOUCHER: rispetto all'introduzione di incentivi, mediante voucher, vanno evitati i rischi di riportare in una sfera privata il rapporto tra chi prescrive un bisogno e chi può soddisfarlo. I voucher hanno senso all'interno di progetti personalizzati dei quali deve rimanere responsabile la Pubblica Amministrazione e responsabilità pubblica rimangono non solo all'avvenuta erogazione delle prestazioni ma anche gli esiti di "salute" (in senso lato) conseguiti.

Siamo quindi fortemente contrari a sperimentazioni di voucher come indicato al punto 26, ritenendo opportuno investire su un modello di comunità accoglienti in grado di rispondere ai bisogni collettivi anziché incentivare risposte individuali a bisogni sociali. Auspicheremmo per contro, come già detto, misure di defiscalizzazione sui servizi di cura per le famiglie. Da sempre sosteniamo la necessità di non orientare la spesa per il welfare e le politiche sociali attraverso trasferimenti monetari, bensì definire e costruire sistemi integrati di servizi in risposta ai bisogni reali dei cittadini, anche in tema di relazione e socialità.

Impresa sociale

9. Superamento della qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo non facoltativa, ma obbligatoria l'assunzione dello status di impresa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche

10. Ampliamento delle "materie di particolare rilievo sociale" che definiscono l'attività di impresa sociale

- Attuare i decreti emanati sull'impresa sociale;
- Favorire il decollo dell'impresa sociale, dimostrando che mercato e solidarietà possono relazionarsi in modo nuovo attraverso il riconoscimento del fare impresa responsabile, senza scopo di lucro, per realizzare obiettivi comuni di interesse generale
- Prevedere percorsi e strumenti che salvaguardino l'impronta sociale del soggetto;
- Promuovere e favorire percorsi di avvicinamento, contaminazione e collaborazione tra il mondo profit e gli enti non profit anche in una prospettiva di sviluppo della cultura della responsabilità sociale d'impresa e di percorsi di welfare aziendale;

Positiva la proposta del riconoscimento di diritto delle cooperative sociali come imprese sociali senza necessità di modifiche statutarie. Siamo d'accordo sul fatto che se un'organizzazione ha tutte le caratteristiche per essere impresa sociale, ne deve assumere anche lo status giuridico, in modo che assuma diritti ma anche obblighi chiari e non interpretabili; altrimenti manteniamo parte della confusione e dell'ambiguità odierna. Per quanto riguarda il tema dell'ampliamento delle materie, pur ritenendole già ampie e comprensive di tutti gli ambiti delle politiche, si potrebbe prevedere la possibilità di integrazione alle stesse con un decreto ministeriale, senza ricorrere alla modifica della legge.

11. Ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati

- AMPLIARE LE CATEGORIE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E CONTESTUALIZZARLE
 - a. Identificare dei criteri precisi nella definizione delle categorie svantaggiate che rispecchino i cambiamenti delle condizioni socio-economiche e del mercato del lavoro. Nello specifico è necessario prevedere una modalità costante di verifica nel tempo di tale categorie che rispecchi l'andamento delle condizioni economiche e sociali della società. Tale determinazione è rilevante ai fini dell'azione svolta dai diversi soggetti operativi vista, come riconosciuto, la funzione che svolge il terzo settore attraverso le varie tipologie di enti (dal volontariato, alla cooperazione sociale, passando per la promozione sociale) come soggetti anticipatori delle situazioni problematiche della società.
 - b. Qui occorre una precisazione: se il riferimento è l'articolo 4 della legge 381/91, ci pare una buona occasione di intervento. Se invece stiamo parlando delle categorie della UE, la prospettiva cambia. Ci sembrano molto ampie. Se si stesse percorrendo la prima ipotesi, magari pensando ad una sovrapposizione, occorrerebbe introdurre una graduazione degli incentivi in relazione alle tipologie di svantaggio. Resta invece evidente la necessità di prevedere un adeguamento delle categorie di svantaggio di cui alla legge 381/91 art. 4, in quanto non più completamente rispondenti ai bisogni e alle mutate condizioni socio-economiche e del mercato del lavoro. In relazione alla seconda ipotesi, quella di un allargamento delle categorie nella logica UE, si potrebbe valutare l'ipotesi di definire alcune categorie di "svantaggio leggero" per le quali non si hanno sgravi contributivi ma rientrano nel computo del 30%, magari definendone una soglia massima. Questo consentirebbe alle nostre cooperative di rispondere ad alcune domande/emergenze sociali.

Il Servizio Civile Universale

16. Garantire ai giovani che lo richiedono di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all'anno per il primo triennio dall'istituzione del Servizio

Il Servizio Civile rappresenta tanto un'insostituibile occasione di crescita e maturazione per tutti i giovani partecipanti quanto una preziosa opportunità per le organizzazioni del terzo settore che li accolgono e che possono godere dell'immenso patrimonio di forza, energia e vitalità che i ragazzi coinvolti in tali attività riescono a garantire.

E' un'esperienza particolarmente importante visto anche il venir meno di molte forme educative dedicate ai giovani. Avvicinarsi al volontariato significa poter esprimere ricchezza, generosità e creatività e poter concorrere alla costruzione del bene comune.

Queste le azioni ritenute di particolare rilevanza:

- Stabilizzare il servizio civile nazionale universale attraverso l'individuazione di un numero fisso di volontari che, di anno in anno, possano accedere a tale opportunità quale strumento aggiuntivo di formazione, accompagnamento e promozione dell'impegno civico dei cittadini;
- Semplificare le procedure di accesso al SCN, sia per i giovani che intendono prendervi parte, sia per gli enti (con uno snellimento delle procedure di accreditamento e la stabilizzazione dei tempi e delle modalità di presentazione dei progetti);
- Individuare forme di accreditamento congruenti con le finalità per le quali è istituito;
- Mettere in campo tutte le misure necessarie affinché anche i disoccupati ed i senza reddito possano

partecipare all'opportunità partendo da un adeguato riconoscimento economico delle attività svolte;

- Precludere il Servizio civile agli enti pubblici fatti salvi i casi in cui sia presente una progettualità diretta espressione delle organizzazioni del terzo settore in partenariato con l'ente pubblico;
- Individuare coperture che esulino dall'aumento della pressione fiscale;
- Favorire la partecipazione dei Centri servizio volontariato, i quali potrebbero coordinare gli enti a livello provinciale e occuparsi di orientamento e formazione per i giovani;
- Introdurre agevolazioni fiscali per gli enti/organizzazioni che assumono i volontari del servizio civile.

17. Tempi di servizio in linea con la velocità delle trasformazioni che permettano ai giovani di fare una esperienza significativa che non li tenga bloccati per troppo tempo (8mesi eventualmente prorogabili di 4 mesi)

Rispetto alla durata del periodo di Servizio Civile Universale si rilevano pareri contrastanti. Vi è un generale favore alla riduzione e/o riformulazione delle tempistiche, ma viene anche espressa la necessità di esaminare accuratamente i pro e i contro, tra cui emerge la perplessità che la riduzione a 8 mesi possa essere insufficiente per la maturazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo personale legati allo svolgimento del SCN. Importanti sono anche i tempi di accesso al servizio, che non devono essere eccessivamente lunghi.

18. Partecipazione degli stranieri al SCN

La partecipazione degli stranieri al Servizio Civile nazionale, peraltro sancita da una recente sentenza della Corte Europea, è un dato positivo, anche per la coesione sociale che ne deriverà.

19. Previsione di benefit per i volontari, quali: crediti formativi universitari; tirocini universitari e professionali; riconoscimento delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio

Vi è un generale favore in funzione dei riconoscimenti e dei benefit a livello. E' avvertita l'esigenza di definire un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite tramite le esperienze di volontariato ben strutturato e spendibile nel mondo del lavoro. Viene ricordato come il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze non formali e informali sia uno degli obiettivi del programma europeo Istruzione e Formazione ET2020. Entro il 2020 i paesi dell'Unione dovranno validare tali competenze

Sono ritenuti importanti anche gli incentivi economici, anche se vi è un appunto rispetto alla salvaguardia da una visione del servizio civile eccessivamente "economicistica" ("un collegamento troppo stretto volontariato-formazione-lavoro") rilevata peraltro in altri settori del documento.

20. Stipula di accordi tra le Regioni e le Province autonome con le Associazioni di categorie degli imprenditori, associazioni delle cooperative e del terzo settore per facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro dei volontari, la realizzazione di tirocini o di corsi di formazione per i volontari

Viene vista favorevolmente la possibilità che il Servizio Civile (dal momento che la norma già lo prevede ma non è stata mai attuata) possa avere anche una valenza di aiuto all'inserimento nel mondo del lavoro, ciò con attenzione nel conservare la vocazione solidaristica che ha portato all'istituzione del Servizio Civile Nazionale.

21. Possibilità di un periodo di servizio in uno dei paesi dell'Unione Europea avente il Servizio Civile volontario in regime di reciprocità

Parlare di Europa vuol dire anche e soprattutto permettere ai giovani di fare esperienze internazionali. Nella prospettiva di una dimensione anche europea dei servizi civili nazionali, è auspicabile la facoltà di compiere un periodo di servizio civile all'estero (ad es. 4 mesi dopo gli 8 mesi di servizio di base), senza escludere che in futuro possa diventare persino obbligatorio.

Qualcuno evidenzia come questa facoltà potrebbe sovrapporsi allo Servizio Volontario Europeo.

Anche in questo caso, si segnala che i Centri Servizio Volontariato hanno l'esperienza e le competenze professionali per gestire il processo.

22. Il riordino e l'armonizzazione delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti del terzo settore, con riferimento ai regimi sia delle imposte dirette che indirette, anche al fine di meglio chiarire la controversa accezione di "modalità non commerciale"

Con il ridimensionamento dei contributi pubblici, gli enti del terzo settore si trovano spesso ad elaborare e mettere in atto attività che permettano loro di incrementare la copertura dei costi da sostenere per il raggiungimento degli scopi sociali. Questa circostanza comporta una crescente esposizione al rischio di svolgere attività commerciale non marginale o di agire concorrenza sleale. Anche in relazione a questo aspetto, è importante considerare una serie di proposte inerenti il riordino e l'armonizzazione delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti del terzo settore, ispirati dal principio della semplificazione e dell'efficacia:

- Esenzione e/o riduzione dell'IVA per le associazioni iscritte nei Registri regionali;
- Portare la tassazione IVA al 4% per tutte le tipologie di servizi socio-sanitari ed educativi e per quelli forniti dalle cooperative/imprese sociali;
- Defiscalizzare le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e giuridiche in favore delle associazioni iscritte ai Registri;
- Chiarire il criterio di prevalenza delle attività istituzionali rispetto all'attività commerciale
- Unificare a livello nazionale il trattamento IRAP, da realizzarsi come adeguamento all'esenzione esistente in alcune regioni o, in alternativa, adottando quale aliquota di tassazione quella risultante dalla media delle aliquote previste da tutte le regioni italiane. Tale provvedimento ridurrebbe l'imposizione fiscale ed eliminerebbe un elemento distorsivo della concorrenza a livello nazionale;
- Ripristinare l'accantonamento del TFR in azienda per le cooperative sociali che investono, con individuazione di parametri oggettivi sullo stato patrimoniale;
- Detassare i depositi presso le cooperative sociali per importi fino a 10.000 euro (o eventualmente gli interessi o parte di essi);
- Valutare la fattibilità di un percorso sperimentale per l'introduzione di un prelievo obbligatorio

sull'utile delle imprese profit prima della tassazione, da destinare ad investimenti ed iniziative rivolte alla collettività;

- Promuovere percorsi agevolati di accesso al credito, anche in considerazione del riconosciuto ed accertato rating positivo che caratterizza gli enti non profit.

23. Il potenziamento del 5 per mille, prevedendo:

23.1. la revisione della platea e l'identificazione stabile dei soggetti beneficiari e il loro inserimento in un elenco liberamente consultabile

Si ritiene che la misura del 5 per mille non solo vada valorizzata, ma stabilizzata e potenziata in ogni suo aspetto, anche con il fine di risparmiare energie e risorse.

In particolare si propone di:

- Abolire agli enti pubblici l'accesso al beneficio del 5 per mille;
- Rivedere le priorità di accesso al 5 per mille in funzione delle tipologie di associazione;
- Mettere in discussione il 2 per mille concesso ai partiti politici;
- Stabilizzare con apposita normativa l'istituto del 5 per mille;
- Eliminare il tetto di spesa;
- Intensificare i controlli ai soggetti beneficiari;
- Istituire un registro permanente delle Organizzazioni che hanno fatto richiesta del beneficio del 5 per mille;
- Limitare gli adempimenti connessi al mantenimento del beneficio del 5 per mille alle rendicontazioni previste dalla legge e ad alla comunicazione di eventuali variazioni nella natura dell'ente;
- Semplificare le procedure di iscrizione;
- Velocizzare le procedure di erogazione del contributo;
- Iscrizione automatica delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato all'elenco/registo permanente dei beneficiari del 5 per mille;
- Iscrizione automatica delle associazioni già iscritte in altri Registri regionali o nazionali;
- Ripensare in modo più equo il sistema 5 per mille al fine di ovviare alla disparità esistente tra le grandi realtà del terzo settore che hanno possibilità economiche rilevanti e possono promuoversi efficacemente investendo risorse da un lato, e le piccole realtà che non hanno risorse strutturali per promuoversi ma che forniscono risposte capillari ai bisogni del territorio, dall'altro; in questo senso, per esempio, un contributo minimo (500/1000 euro) per i soggetti con meno risorse e iscritti al registro delle OdV, in grado di raccogliere anche solo una firma, rappresenterebbe un modo per ridurre la forbice con le grandi realtà associative nazionali;
- Conferire ai Centri Servizio Volontariato la gestione delle iscrizioni agli elenchi;

OSSERVAZIONE:

Si ricorda che nello scorso dicembre la **Corte dei Conti** ha reso pubblico la sua "Relazione sulla destinazione e gestione del 5 per mille (14/2013/G)" alla cui redazione ha collaborato fortemente CSVnet (coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato) congiuntamente al Forum Terzo Settore, Convol, Istituto Italiano Donazione e Associazione Nazionale Fund Raiser.

23.2. la possibilità di destinare il 5 per mille non solo dell'Irpef, ma anche delle imposte sostitutive per i contribuenti cosiddetti "minimi"

Consentire e favorire l'accesso alla facoltà di destinare il 5 per mille per i contribuenti cosiddetti "minimi", con procedure semplici e immediate.

23.3. l'obbligo, per i soggetti beneficiari, di pubblicare on line i propri bilanci utilizzando uno schema standard, trasparente e di facile comprensione

La pubblicazione è opportuna ma con possibile esenzione dall'obbligo per i soggetti al di sotto di un certo importo di bilancio. Utile promuovere il supporto dei Centri Servizio Volontariato nelle procedure relative alla pubblicazione ed istituire una forma di riconoscimento da parte dello Stato per chi pubblica i propri dati.

23.4. l'eliminazione del tetto massimo di spesa, onde evitare che il 5 per mille si riveli in realtà il 4 per mille o anche meno

Si all'eliminazione del tetto massimo per rispettare la volontà dei contribuenti, ma anche recupero delle quote del 5 per mille assegnate e non riscosse (attualmente riassorbite dallo Stato) per destinarle a progetti specifici che cambino di anno in anno o a misure strutturali, come il finanziamento del nuovo servizio civile.

24) La promozione dei titoli di solidarietà già previsti dal D.Lgs. 460/97

E' necessario un chiarimento circa la definizione di "titoli di solidarietà" a cui far seguire un'azione di promozione culturale del dispositivo, mirata sia a chi investe sia a chi riceve

25) L'allargamento della platea dei beneficiari dell'equity crowdfunding ad oggi limitato alle sole start up

Favorevoli a uno sviluppo del tema, pur rilevando il bisogno anche in questo caso di un'efficace azione promozionale rivolta a chi investe e a chi riceve.

26) Disciplina sperimentale del "voucher" universale per i servizi alla persona e alla famiglia", come strumento di infrastrutturazione del "secondo welfare"

Si registra il bisogno di chiarezza sulla definizione delle caratteristiche ma anche pareri contrastanti circa l'impegno dei voucher: sia contrarietà (causate dall'idea che i voucher diano luogo ad un mercato dei servizi che deprime la qualità e l'universalità degli stessi, portando alla creazione di barriere e concorrenza tra le associazioni) sia posizioni a favore al potenziamento perché ritenuti preferibili ai trasferimenti monetari; vanno però semplificate le procedure per l'accreditamento e per l'utilizzo.

Contrarietà all'introduzione di voucher tanto più come strumento di infrastrutturazione. Si ritiene diano luogo ad un mercato dei servizi a detrimento della qualità ed universalità degli stessi, si creano barriere e differenziazioni all'ingresso e concorrenza tra le associazioni

Potenziare il tema dei voucher e dare sempre più la possibilità anche alle associazioni di utilizzarli semplificando le procedure per l'accreditamento e per l'utilizzo degli stessi.

Va definito meglio le caratteristiche del voucher universale

Voucher e servizi sono assolutamente preferibili ai trasferimenti monetari. Tale tipo di sperimentazione va valutato con assoluta attenzione

Con tutte le cautele del caso

27) Definizione di un trattamento fiscale di favore per "titoli finanziari etici", così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi

Favorevoli all'agevolazione prevista con una considerazione riguardante la definizione e le caratteristiche di cosa si intenda per "finanza etica". Il beneficio potrebbe riguardare una generica riduzione delle imposte dovute oppure la detassazione dei proventi.

28) Introduzione di nuove modalità per assegnare alle organizzazioni di terzo settore in convenzione d'uso immobili pubblici inutilizzati

Un'opportunità utile, se non necessaria, che potrebbe aiutare rispetto al problema delle risorse e favorire l'evoluzione delle sinergie fra utilizzatori e enti (vedi esperienza stazioni impresenziate). Si chiede che gli immobili però, nel caso siano fatiscenti, siano prima sistemati a spese dello Stato, perché alle associazioni è possibile chiedere di tenerli in buono stato ma non di affrontare costi di ristrutturazione spesso molto inegenti.

Altri suggerimenti riguardano la definizione di criteri e modalità di assegnazione, l'adozione all'esito di una convenzione-tipo, agevolazioni fiscali per il recupero, l'uso o la gestione di detti immobili.

29) Riforma dell'attuale meccanismo di destinazione e assegnazione dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai fini di un maggiore coinvolgimento degli enti del Terzo Settore nella gestione dei beni medesimi e per il consolidamento e lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità sociale

La riforma del meccanismo di destinazione e assegnazione dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata viene vista positivamente. In particolare si richiede di:

- Diminuire i tempi di assegnazione dei beni;
- Snellire i meccanismi di assegnazione, aumentarne la trasparenza ed efficienza;
- Allargare la platea dei beneficiari al terzo settore per la realizzazione di progetti con obiettivi sociali condivisi;
- Coinvolgere i Centri servizio volontariato nella fruizione dei beni a favore delle Odv;

Viene evidenziata la necessità di porre particolare attenzione al mezzo che sarà scelto per l'attuazione amministrativa del processo. La maggioranza dei soggetti del terzo settore è in possesso di risorse modeste, quindi sarà necessario intervenire per consentire loro l'accesso alle forme di trasparenza. E' inconcepibile attribuire queste funzioni all'Agenzia delle Entrate, perché non ne ha né esperienza, né competenze adeguate e perché la sua azione prevalente di verifiche ed accertamenti investirebbe negativamente non solo una fase tanto delicata quale quella descritta, ma lo sviluppo stesso del settore. Ricordiamo l'Agenzia per le Onlus, organismo indipendente che ha molto e ben contribuito alla elaborazione di standard utili per la vita e l'accertamento delle autenticità delle attività non profit.